# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA ———

N. 1561-A

# RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1989

SUL

# **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro delle Finanze col Ministro del Commercio con l'Estero e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 2491)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1º febbraio 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 febbraio 1989

(Imposte dirette - Trattati e accordi internazionali)

#### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con questa convenzione del novembre 1987 il nostro Governo esenta i redditi derivanti alle imprese venezuelane dal traffico internazionale marittimo, dalle imposte sui redditi italiane, fatta eccezione per quelle locali. Analogamente, il Governo del Venezuela esenta dall'imposizione i redditi ottenuti da imprese italiane con il traffico internazionale marittimo. Si elimina così la possibilità di una doppia imposizione. La misura costituisce fondamento per una più stretta collaborazione fra i due Paesi, le cui economie traggono largo giovamento dai traffici delle rispettive marine mercantili.

La convenzione è stata modellata sullo schema di accordi esistenti con altri Paesi e ha un valore notevolissimo nel quadro della nostra politica commerciale con gli Stati del Sudamerica. Il traffico marittimo con il Venezuela è imponente e importante e sulla base di esso vengono organizzati i traffici con le altre nazioni amiche del continente latino-americano.

La convenzione è anche «aperta» a ulteriori miglioramenti: il che è un aspetto moderno, perchè consente d'introdurre perfezionamenti nella legislazione.

Nella convenzione è compreso il trasporto

per mare di persone, animali, merci e posta, ed è significativo che tra le merci si comprendano gli idrocarburi e i derivati di raffineria del petrolio greggio.

È utile osservare che da quest'accordo può derivare un vivace interscambio commerciale tra i due Paesi e ci si augura che la collaborazione economica possa sfociare in una più vasta collaborazione culturale e politica. Il Venezuela è abitato da moltissimi cittadini di origine italiana e una fitta rete di rapporti con esso non può che riuscire feconda di risultati per tutta la nostra collaborazione con l'area geopolitica del Sudamerica. Anche nel dibattito svoltosi alla Camera su questa convenzione si è fatto rilevare che la collaborazione Italia-Venezuela non è attualmente vasta come potrebbe essere. È auspicabile quindi un'accelerazione nel rapporto; e la esecuzione e messa in atto di questa convenzione rappresenta un primo passo rilevante.

Proprio per questo convergere di importanti aspetti tecnico-commerciali e di considerazioni di politica generale e di rapporti attivi con l'America Latina, si raccomanda una celere ratifica di questa convenzione.

GEROSA, relatore

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Azzarà)

29 marzo 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.